Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 23 novembre 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1976.

Costituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria »;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1975, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e delle finanze, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Calabria » nella seduta del 13 luglio 1976, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Calabria » è costituita come segue:

Presidente:

D'Acunzo dott. Aurelio, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Pergameno dott. Silvio, consigliere della Corte dei conti;
Musacchio dott. Francesco, vice prefetto ispettore;
Alfano dott. Alfonso, vice prefetto ispettore;
Femia dott. Carmelo, direttore aggiunto di divisione del Ministero delle finanze;
Napoli avv. Bruno, esperto nelle discipline amministrative;
De Rosa dott. Antonio, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Nunzio Musumeci, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione, quali membri supplenti, le sottoindicate persone:

Amabile dott. Francesco, referendario della Corte dei conti;
Brancia dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore aggiunto;
Capece Minutolo Del Sasso avv. Filippo Maria, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1976
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 214

(12524)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Vista la designazione del Presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1976, il presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. dott. Gabriele Pescatore è nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base al punto *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Gaetano Vetrano, collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1976

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1976
Registro n. 31 Trasporti, foglio n. 124

(12417)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1976.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » da conferire nelle ricorrenze del 27 dicembre 1976 e del 2 giugno 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;
Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1976 e del 2 giugno 1977, sarà, complessivamente il seguente:

Cavaliere di grande croce	n. 40
Grande ufficiale	» 300
Commendatore	» 1.500
Ufficiale	» 3.000
Cavaliere	» 13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI

(12257)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che in detto decreto era stato nominato quale componente, in rappresentanza del Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica il prof. Vittorio Cirilli, direttore dell'istituto di chimica applicata del Politecnico di Torino;

Considerato che con nota n. 317/15 del 22 gennaio 1976, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato la sostituzione del dimissionario prof. Vittorio Cirilli con il prof. Alfonso Maria Liquori, ordinario di chimica fisica dell'Università di Roma;

Ritenuto pertanto necessario sostituire nella suddetta commissione il prof. Vittorio Cirilli con il prof. Alfonso Maria Liquori;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Alfonso Maria Liquori è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del prof. Vittorio Cirilli.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1976
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 97

(12261)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1976.

Sostituzione di un componente il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento di detto comitato, che fissa, all'art. 3, in un quinquennio la durata in carica dei suoi componenti;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 25 giugno 1974, con il quale è stato provveduto alla nomina dei detti componenti per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979;

Considerato che l'avv. Angiolo Marroni — componente del predetto comitato in rappresentanza per l'Italia centrale, dei coloni e mezzadri — ha rassegnato, con lettera in data 26 maggio 1976, le proprie dimissioni;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e procedere alla sostituzione dell'avv. Marroni con altro membro designato dall'organizzazione sindacale interessata;

Vista la designazione della detta organizzazione sindacale in data 26 maggio 1976;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Pasquali è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il restante periodo del quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979 in sostituzione dell'avv. Angiolo Marroni ed in rappresentanza dei coloni e mezzadri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1976
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 377

(12265)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Rettifica al decreto ministeriale 2 ottobre 1974 concernente dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valdisotto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 13 dicembre 1974, con il quale è stato apposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della sopracitata legge, sulla zona denominata « di Piatta » nel comune di Valdisotto (Sondrio);

Riscontrato un errore nella designazione dei fogli catastali costituenti la predetta zona;

Vista la necessità di modificare l'indicazione della sopradescritta area tutelata, citando (in luogo dei fogli catastali elencati alla pagina 8709 della *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 13 dicembre 1974) i numeri 13, 14, 15, 16, 19 inclusi, confinanti a sud con i fogli numeri 17, 18, 28, a nord con il comune di Bormio, a est ancora con il comune di Bormio e con il comune di Valfurva e ad ovest con il fiume Adda ed il comune di Bormio;

Rettificato nel senso sopracitato il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio del 12 gennaio 1972, contenente la proposta del vincolo in parola;

Effettuata una nuova pubblicazione del verbale medesimo, debitamente corretto, all'albo comunale di Valdisotto dal 22 febbraio 1975 al 22 maggio 1975;

Decreta:

A rettifica del decreto ministeriale 2 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 13 dicembre 1974, con il quale è stato apposto il vincolo di notevole interesse pubblico sulla zona denominata « di Piatta » sita nel territorio del comune di Valdisotto (Sondrio), ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si precisa che la zona medesima è comprensiva dei seguenti fogli catastali numeri 13, 14, 15, 16, 19 inclusi, confinanti a sud con i fogli numeri 17, 18, 28, a nord con il comune di Bormio, a est ancora con il comune di Bormio e con il comune di Valfurva e ad ovest con il fiume Adda e con il comune di Bormio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano curerà che il comune di Valdisotto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 16 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

(12262)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/39573 del 17 novembre 1975, col quale il dott. Renato Biffi fu nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 143907 del 30 settembre 1976, con la quale è stato designato, in sostituzione del predetto dott. Renato Biffi, per l'incarico di cui sopra, il primo dirigente nella Ragioneria generale dello Stato, dott. Giovanni Quaratino;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina del rappresentante della Ragioneria generale dello Stato in seno al suddetto comitato;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Giovanni Quaratino è nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Renato Biffi.

Roma, addì 20 ottobre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(12260)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Nuoro;

Vista la nota n. 9028 del 21 settembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Nuoro, nel trasmettere la lettera di dimissioni del sig. Giancarlo Valle, fa presente la necessità di sostituire il rappresentante dell'ASAP, dimissionario, con il dott. Antonino Brancatelli;

Decreta:

Il dott. Antonino Brancatelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro quale rappresentante dell'ASAP in sostituzione del sig. Giancarlo Valle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12184)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Considerato che la commissione regionale per la manodopera agricola della Valle d'Aosta, costituita con decreto ministeriale 25 settembre 1972, è decaduta per trascorso triennio di durata e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali di categoria, ad eccezione di quelle del consiglio regionale della Valle d'Aosta che non ha inteso effettuare le designazioni stesse;

Considerata la necessità di provvedere, senza ulteriore indugio, alla ricostituzione della predetta commissione e fatta riserva di integrare il relativo provvedimento ministeriale con i nominativi dei rappresentanti del suddetto consiglio, in tempo successivo;

Decreta:

E' ricostituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Aosta, la commissione regionale per la manodopera agricola della Valle d'Aosta, composta dai signori:

Scollica per. ind. Gino, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Covais dott. Giacomo, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Dadone dott. Michele, membro effettivo, e Griffa geom. Giuseppe, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Thomasset Ezio, Bortot Alessandro, Perruchon Renato, Beneforti Valerio, Dondeynaz Guido, Aguettaz Giuseppe, Favre Giovanni, Cerise Giuseppe, Bioley Pietro, Vallet Ovando e Letey Miraldo, membri effettivi; Peaquin Romano, Christellen Enry, Vencato Raffaele, Galassi Andrea, Pozza Angelo, Andriolo Cecilia, Marguerettaz Celestino, Donzel Ezio, Boniface Oreste, Machettar Ernesto e Grange Eufemio, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Mistretta Federico, Bus Gioacchino, Lucianaz Luigi Augusto, Jacquemet Ferdinando e Marcoz Bruno, membri effettivi; Chabod Guido, Bal Giuseppe Adriano, Comè Pietro Augusto, Chamonal Camillo e Gaglietto Pietro, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12348)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epatocardina », della ditta Farmochimica dott. E. Corvi Fardeco S.p.a., in Piacenza. (Decreto di revoca n. 4825/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 maggio 1967, con il quale venne registrata al n. 13682 la specialità medicinale denominata « Epatocardina » 10 fiale × 2 cc a nome della ditta Farmochimica dott. E. Corvi Fardeco S.p.a., con sede in Piacenza, via G. Morigi, 45, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la commissione per la revisione delle specialità medicinali in data 19 ottobre 1973 espresse parere favorevole alla revoca della specialità medicinale suddetta in assenza di una definizione analitica dello estratto epatico contenuto nella specialità stessa, per la inattendibilità dei tests proposti per valutarne l'attività biologica, in mancanza di dimostrazione dell'attività clinica di tale prodotto tramite parametri obiettivi e, inoltre, per l'assenza di dimostrazione dell'attività biologica e terapeutica dell'estratto di cuore e della sua attività nella associazione;

Accertato che la ditta interessata, pur essendosi impegnata, con lettera del 30 aprile 1974, a trasmettere a questo Ministero la documentazione in suo possesso al fine di dimostrare la validità del prodotto in questione, a tutt'oggi non vi ha provveduto;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epatocardina » 10 fiale × 2 cc registrata al n. 13682 in data 27 maggio 1967, a nome della ditta Farmochimica dott. E. Corvi Fardeco S.p.a., con sede in Piacenza, via G. Morigi, 45.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12308)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 27 settembre 1974, n. 3294, con il quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha chiesto la provincializzazione della strada comunale « strada statale n. 522-Punta Saffo-La Rocchetta-Briatico-stazione ferroviaria omonima », dell'estesa di km 3 + 400;

Visto il voto 6 aprile 1976, n. 211, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km 3 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(12185)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Androcortifar », della ditta Archifar, in Milano. (Decreto di revoca n. 4827/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 29 dicembre 1949, 20 luglio 1950 e 11 dicembre 1962, con i quali vennero registrate ai numeri 2727 e 2727/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Androcortifar », nelle preparazioni fiale 5 × 1 cc tipo normale e fiale 3 × 1 cc tipo forte, e la relativa categoria fiale 3 × 1 cc tipo normale a nome della ditta Archifar, con sede in Milano, via Trivulzio, 18, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i suddetti prodotti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superati;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Androcortifar », nelle preparazioni fiale 5 × 1 cc tipo normale e fiale 3 × 1 cc tipo forte, nonché della relativa categoria fiale 3 × 1 cc tipo normale, registrate rispettivamente ai numeri 2727 e 2727/A, in data 29 dicembre 1949, 20 luglio 1950 e 11 dicembre 1962, a nome della ditta Archifar di Milano.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12307)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Noalegno S.a.s., in Noale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Noalegno S.a.s., in Noale (Venezia), ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 400.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3583799 rilasciato in data 18 settembre 1973 dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, per l'importazione di tronchi diversi di origine Costa d'Avorio e provenienza Costa d'Avorio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 14-18 dicembre 1973 e 2 febbraio 1974 con un ritardo, quindi, dai cinquantasette ai centoventi giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per l'importo di F.F. 394.651,30 mentre per il residuo importo, lo sdoganamento è avvenuto nei termini precitati;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 882347 del 15 luglio 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 9 maggio 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la ditta doveva essere a conoscenza del fatto che l'operazione non si sarebbe potuta perfezionare nei termini prescritti (difficoltà di caricare tutta la merce su una stessa nave per cui si è reso necessario caricarla su navi diverse) e pertanto avrebbe dovuto richiedere la proroga della validità dell'impegno assunto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Noalegno S.a.s., in Noale (Venezia), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nella misura del 5% di F.F. 394.651,30 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12402)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1976.

Ricostituzione del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con i quali il fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, istituito in gestione autonoma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 31 marzo 1956, n. 293, assume la nuova denominazione di « Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private » e viene modificata la composizione del comitato amministratore del fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 23 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Ritenuto che, per decorso quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

che i rappresentanti di categoria nell'organo predetto sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Federazione italiana dipendenti aziende elettriche (FIDAE-CGIL);

Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI-CISL);

Unione italiana lavoratori servizi pubblici (UILSP-UIL);

Sindacato nazionale lavoratori dipendenti aziende elettriche (CISNAL);

Federazione autonoma italiana lavoratori elettrici (FAILE);

Confederazione generale dell'industria italiana;

Associazione sindacale Intersind;

Unione nazionale imprese elettriche minori (UNIEM);

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori del settore:

Federazione italiana dipendenti aziende elettriche (FIDAE-CGIL);

Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI-CISL);

Unione italiana lavoratori servizi pubblici (UILSP-UIL);

per i datori di lavoro del settore:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali, dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dall'amministrazione interessata;

Decreta:

Il comitato amministratore del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private — gestione autonoma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale — è composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Rossi Vittorio, Scarinzi Roberto, Palombo Gianni Claudio, Modesti Pietro, Occhipinti Ercole, Lorefice Giancarlo e Tramontano Vincenzo, in rappresentanza dei lavoratori del settore;

Agosti avv. Giorgio e Dalla Libera dott. Ermido, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore (Ente nazionale per l'energia elettrica);

Calvanese dott. Carlo, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore (aziende elettriche private);

Rossetti dott. Roberto, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Carolis dott. Giancarlo, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12527)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Claudio Toso, nato a Milano il 4 aprile 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Milano il 28 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(12476)

La dott.ssa Dora Giovanna Ponzi, nata a Palmanova (Udine) il 23 giugno 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Roma il 17 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12477)

Il dott. Silvano Luigi Campedel, nato a Taibon (Belluno) l'8 agosto 1949, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria meccanica conseguito presso l'Università di Cagliari il 2 marzo 1974.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12478)

La dott.ssa arch. Gianna Salvador, nata a Pola il 27 ottobre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Milano il 28 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(12479)

Il dott. Luigi Pala, nato a Oristano il 29 dicembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Cagliari l'11 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12480)

La dott.ssa Giovanna Iori, nata a Scandiano (Reggio Emilia) il 24 giugno 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Parma il 10 novembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12481)

La dott.ssa Biancamaria Amuso, nata a Bergamo il 12 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Urbino il 5 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12482)

La dott.ssa Ines Raduzzi in De Riva, nata a Bassano del Grappa il 16 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Padova il 26 febbraio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12474)

Il dott. Giuseppe Scudu, nato a Villagrande (Nuoro) il 25 ottobre 1948, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Cagliari il 21 settembre 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(12475)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiaramonte Gulfi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Chiaramonte Gulfi (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.962.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3503/M)

Autorizzazione al comune di Comelico Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Comelico Superiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.431.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3444/M)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3456/M)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3457/M)

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3446/M)

Autorizzazione al comune di Zollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Zollino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 56.526.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3445/M)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Bortigali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 59.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3448/M)

Autorizzazione al comune di Ierzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Ierzu (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3449/M)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Ghilarza (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3450/M)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Furtei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 61.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3451/M)

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Domus de Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3452/M)

Autorizzazione al comune di Frazzanò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Frazzano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3453/M)

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Floresta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3454/M)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3455/M)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3458/M)

Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Curinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3459/M)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Zambrone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3460/M)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3461/M)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3462/M)

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3463/M)

Autorizzazione al comune di Olevano sul Tusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Olevano sul Tusciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3464/M)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.762.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3465/M)

Autorizzazione al comune di Massalubrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Massalubrense (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.839.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3466/M)

Autorizzazione al comune di Lacco Ameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Lacco Ameno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.862.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3467/M)

Autorizzazione al comune di Capri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Capri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 137.827.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3468/M)

Autorizzazione al comune di Rocca d'Evandro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Rocca d'Evandro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.641.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3469/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio la Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di San Giorgio la Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.673.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3470/M)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Montemarciano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3471/M)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Camerata Picena (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3472/M)

Autorizzazione al comune di Roccamonfina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Roccamonfina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3473/M)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Scheggino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3474/M)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 100.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3475/M)

Autorizzazione al comune di Santa Lucia di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Santa Lucia di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3476/M)

Autorizzazione al comune di Bolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3477/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3478/M)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Cursi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3479/M)

Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3480/M)

Autorizzazione al comune di Cerro Tanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Cerro Tanaro (Asti) viene autorizzato ad assumere un mutuo, di lire 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3481/M)

Autorizzazione al comune di Leno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Leno (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 134.791.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3482/M)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3483/M)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Cingia de' Botti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3484/M)

Autorizzazione al comune di Felino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Felino (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 68.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3485/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3486/M)

Autorizzazione al comune di Marano di Valpolicella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Marano di Valpolicella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3487/M)

Autorizzazione al comune di Sassello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Sassello (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3488/M)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3489/M)

Autorizzazione al comune di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Cavriglia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3490/M)

Autorizzazione al comune di Gatteo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Gatteo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 85.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3491/M)

Autorizzazione al comune di Avegno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Avegno (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 10.000 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3492/M)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3493/M)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3494/M)

Autorizzazione al comune di Bibbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Bibbiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 78.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3495/M)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3496/M)

Autorizzazione al comune di Zibello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Zibello (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 21.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3497/M)

Autorizzazione al comune di Sperlinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Sperlinga (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3498/M)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Longi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3499/M)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Solarino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 164.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3500/M)

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Alì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3501/M)

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 novembre 1976, il comune di Forza d'Agrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3502/M)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 novembre 1976, il comune di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 113.695.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3443/M)

Autorizzazione al comune di Ro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, il comune di Ro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3447/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, ad undici posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per la regione Sardegna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (che all'art. 6 prevede concorsi circoscrizionali di ammissione alle varie carriere) e n. 1079;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», e che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la tabella *C* annessa alla predetta legge n. 354 del 1975;

Visto l'art. 88 della citata legge in merito ai tempi di attuazione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che trentuno posti della dotazione organica dell'anzidetto ruolo degli educatori per adulti, pari ad 1/6 dei posti stabiliti nella qualifica di educatore principale, debbono essere riservati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che, nella prima attuazione della citata legge n. 354 del 1975, l'amministrazione ritiene di conferire centoottantaquattro posti dei complessivi quattrocentodieci previsti nella dotazione organica del ruolo stesso;

che, per una più adeguata organizzazione dei servizi educativi, anche in relazione all'importanza dei vari istituti, si ravvisa la necessità di attribuire i predetti posti mediante distinti concorsi da bandire per le seguenti regioni o gruppi di regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna (posti cinquantatre); Liguria, Toscana, Marche, Umbria (posti trentadue); Lazio, Abruzzi, Molise, Campania (posti quarantacinque); Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia (posti quarantatre); Sardegna (posti undici);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per la regione Sardegna.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nel gruppo di regioni per cui concorrono.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la residenza loro assegnata nell'ambito delle regioni di cui al precedente art. 1 e di rimanervi per un periodo non inferiore ad anni cinque;

10) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

11) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, da uno dei pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni sopradescritte circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Non saranno, inoltre, ammessi al concorso, gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali; la prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del 2 marzo 1977.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse. *Dette prove avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 26 e 27 maggio 1977.*

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente.

Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3, 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carata bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato e stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non sono richiesti ai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui all'art. 7, n. 1);

2) certificato medico, di cui all'art. 7, n. 6);

3) dichiarazione di cui all'art. 7, n. 7);

4) copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dallo impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, tutti in carta bollata, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) titolo di studio, di cui all'art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui all'art. 7, n. 2);

3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui allo art. 7, n. 5);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;

5) dichiarazione di cui all'art. 7, n. 7).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, con decreto ministeriale educatori per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (parametro 160).

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, un corso di formazione della durata di tre mesi, organizzato dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 22 settembre 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1976
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 240

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia . . . .) in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di educatori per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico degli educatori per adulti della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per la regione: Sardegna.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perchè (2) . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'istituto . . . . . sito in via . . . . . . nell'anno scolastico . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4);

e) possiede l'idoneità fisica all'impiego oppure (5);

f) (dichiarare soltanto le eventuali condanne penali riportate) (6);

g) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio assegnatagli nell'ambito delle regioni per cui concorre ed a rimanervi per un periodo non inferiore a cinque anni;

h) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzata a . . . . città . . . . provincia . . . . via . . . . n. . . . c.a.p. . . . numero telefonico . . . .;

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (7).

Data, ...

Firma (8) . . . . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado di invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(12252)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 20 del 31 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976, registro n. 20 Giustizia, foglio n. 296, che approva la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a due posti (aumentati a tre con decreto del 9 dicembre 1975) di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1975.

(12413)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esame, a nove posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 20 del 31 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte de conti, addì 5 agosto 1976, registro n. 19 Giustizia, foglio n. 319, che approva la graduatoria del concorso, per esame, a otto posti (aumentati a nove con decreto del 10 novembre 1975) di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975.

(12414)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti in data 10 maggio 1972, 23 settembre 1972 e 21 maggio 1973, concernenti l'elenco dei primari di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale e fa carico al Ministro per la sanità di predisporre distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che le norme di cui all'art. 45 citato comportano la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di dermosifilopatia in base al possesso del requisito previsto dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di dermosifilopatia a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio presso un ospedale dipendente da un ente ospedaliero:

Martina Giocondo, nato a Genova il 3 agosto 1930.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in rapporto al mutamento della situazione di cui allo art. 1 ed in relazione ad eventuali successive documentate istanze che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12283)

OSPEDALE « E. E T. AGNELLI » DI FENESTRELLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pneumologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Fenestrelle (Torino).

(12494)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto medico addetto alla divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico addetto alla divisione di chirurgia ortopedico-traumatologica presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dello ente in Bologna.

(12497)

OSPEDALI RIUNITI « S. CRISTOFANO » DI MONTEPULCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montepulciano (Siena).

(12495)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « SS. ANNUNZIATA » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente medico presso il laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso il laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(12451)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(12459)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(12453)

OSPEDALE CIVILE «S. FRANCESCO DI PAOLA» DI PAOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(12461)

OSPEDALE INFANTILE «C. ARRIGO» DI ALESSANDRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia pediatrica;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alessandria.

(12454)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DEI BATTUTI» DI SPILIMBERGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione lungodegenti e riabilitazione;

un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spilimbergo (Pordenone).

(12457)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(12464)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(12465)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(12455)

OSPEDALE DI MEDICINA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Medicina (Bologna).

(12460)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CORTONA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(12462)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di direttore di farmacia (aperta al pubblico).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(12458)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del centro per le tossicomanie, aggregato alla divisione di neurologia;
un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(12452)

OSPEDALE « P. ANGIOLONI » DI S. PIERO IN BAGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Piero in Bagno (Forlì).

(12463)

OSPEDALE DI S. SECONDO PARMENSE

Concorso ad un posto di aiuto di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Secondo Parmense (Parma).

(12507)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(12504)

OSPEDALE « M. G. G. MAGALINI » DI VILLAFRANCA DI VERONA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(12505)

OSPEDALE « A. PASQUALUCCI » DI MONDAVIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;
un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro).

(12456)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1976, n. 53.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Aventino-Medio Sangro », zona omogenea « Q », comuni della provincia di Chieti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Aventino-Medio Sangro » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 settembre 1976

SPADACCINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1976, n. 54.

Interventi di rimboschimento, di sistemazione idraulico-forestale, di opere pubbliche di bonifica montana e di salvaguardia dei boschi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assume a suo totale carico:

a) interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e sistemazione idraulico-forestale, ivi compresi il potenziamento e la coltura dei vivai forestali;

b) opere pubbliche di bonifica montana nei comprensori di bonifica montana;

c) lotta fitosanitaria per la difesa dei boschi e delle piantagioni forestali;

d) interventi, opere ed attrezzature per la prevenzione e la difesa degli incendi boschivi.

Gli interventi di cui alla lettera *a*) possono essere effettuati solo su terreni sottoposti a disciplina vincolistica ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; nei bacini montani; nei comprensori di bonifica montana classificati e nelle fasce litoranee.

Art. 2.

Le opere relative agli interventi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per tali opere sono predisposti, da parte del II dipartimento settore agricoltura, foreste ed alimentazione, programmi sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

Per gli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) data la loro specifica natura che ne rende tempestiva l'attuazione, è competente all'approvazione la giunta regionale.

Art. 3.

La giunta regionale approva le singole progettazioni esecutive prescrivendone le modalità tecniche ed amministrative.

Dette progettazioni devono tenere conto del proseguimento in atto della forestazione e della ricostituzione boschiva, del completamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale, del ripristino di rimboschimenti distrutti o danneggiati da incendi, nonchè delle esigenze di garantire la continuità di occupazione della mano d'opera locale.

E' data facoltà di eseguire le opere in amministrazione diretta ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 4.

L'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge è affidata di norma agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Essa può altresì essere affidata, con la alta sorveglianza dei predetti ispettorati, ad enti che operano specificamente nel settore dell'economia montana.

Art. 5.

Per gli interventi di cui agli articoli precedenti, è autorizzata la spesa di L. 3.723.000.000 così ripartita:

a) lire 2 miliardi e 800 milioni per gli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 di cui 300 milioni per il potenziamento e la coltura dei vivai forestali;

b) lire 673 milioni per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

c) lire 100 milioni per gli interventi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1;

d) lire 150 milioni per gli interventi, opere ed attrezzature di cui alla lettera *d*) dell'art. 1.

Agli oneri relativi si provvede mediante riduzione del fondo di cui al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976.

La partita n. 4 iscritta nell'allegato n. 5 allegato al predetto bilancio 1976, è soppressa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'art. 12 della legge di bilancio 27 aprile 1976, n. 18, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 6.

Per quanto non previsto nella presente legge, si fa riferimento alle norme in vigore per le analoghe opere di competenza statale.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 settembre 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1976, n. 55.

Finanziamento delle opere di pronto intervento in dipendenza di mareggiate per la difesa della costa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione di opere di pronto intervento lungo il litorale abruzzese in dipendenza di mareggiate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1974, n. 17, è autorizzato lo stanziamento di L. 3.000.000.000.

Art. 2.

All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio « fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi per interventi di emergenza » e contemporaneo incremento del cap. 1963 « interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali (legge 30 maggio 1974, n. 17 » del medesimo stato di previsione.

Le voci numeri 1 e 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio di previsione per il corrente esercizio sono entrambe ridotte di L. 1.500.000.000 e cioè per complessive L. 3.000.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 14 settembre 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1976, n. **56.**

Finanziamento delle opere portuali nei porti di Giulianova e di Ortona a Mare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione autorizza la spesa di L. 2.000.000.000 a proprio totale carico per l'esecuzione di opere portuali nei porti di Giulianova e di Ortona a Mare. Allo studio, alle operazioni preliminari necessarie anche per ulteriori completamenti, nonchè alla progettazione e alla esecuzione dei lavori provvedono gli enti interessati che possono avvalersi dell'istituto della concessione.

Art. 2.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 2600 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1976 « fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi per interventi di emergenza ».

La voce n. 12 di cui all'elenco n. 5 allegato al bilancio di previsione 1976 è ridotta di lire 2 miliardi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della giunta stessa, ad introdurre le occorrenti variazioni al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 settembre 1976

SPADACCINI

(12114)

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1976, n. **57.**

Integrazione dei contributi assegnati ai comuni ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per la costruzione di asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 7 ottobre 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione del piano regionale degli asili-nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, la Regione assume a proprio carico, a norma dei successivi articoli, fatta eccezione di ogni spesa relativa all'acquisto dell'area e nei limiti di lire cento milioni per ciascun asilo, il costo necessario per la costruzione di nuovi edifici destinati ad asili-nido, per la dotazione di tutte le attrezzature e gli impianti necessari nonchè per le spese di gestione.

Art. 2.

Per la costruzione di nuovi asili-nido per il 1976 è autorizzata la spesa di L. 5.830.022.020.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo si provvede:

a) per L. 2.746.022.020 con i fondi assegnati alla Regione per effetto della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, iscritti nei pertinenti capitoli di spesa dei corrispondenti bilanci di previsione e tutt'ora disponibili;

b) per L. 3.084.000.000 mediante riduzione del cap. 2600 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi per interventi di emergenza », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976 e contemporaneo, paritetico incremento del cap. 1802 « Contributi ai comuni nelle spese per la costruzione degli asili-nido », del medesimo stato di previsione.

Le partite numeri 1 e 2 incluse nell'elenco n. 5 allegato al predetto bilancio subiscono le seguenti variazioni:

partita n. 1: ridotta di L. 1.500.000.000;

partita n. 2: soppressa.

Art. 4.

Al fine di accelerare la utilizzazione dello stanziamento di cui all'art. 2 della presente legge, la somma globale di lire 5.830.022.020 è destinata alla realizzazione di cinquantadue asili-nido nei comuni di cui alla tabella *A*, considerati prioritari.

Eventuali disponibilità rispetto al costo di realizzazione dei cinquantadue asili-nido di cui al comma precedente, fino alla concorrenza della somma stanziata con l'art. 2 della presente legge, sono destinate dal consiglio regionale alla realizzazione di asili-nido in comuni non compresi nella tabella *A* e sulla base di richieste motivate dei comuni interessati che dimostrino la urgenza di realizzare asili-nido.

Art. 5.

Per assicurare una efficiente gestione e la più completa utilizzazione del personale addetto al funzionamento degli asili-nido, gli stessi dovranno avere una ricettività di 30, 40 o 60 posti, definita in funzione della popolazione in età fino a tre anni, del livello di occupazione femminile, e della prevedibile domanda di utilizzazione del servizio, documentata ad iniziativa dei comuni interessati con apposita relazione predisposta per ogni centro o nucleo residenziale.

Art. 6.

Al fine di accelerare la utilizzazione dello stanziamento di cui all'art. 2 della presente legge i comuni indicati nella tabella *A* devono far pervenire alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita delibera, dichiarata immediatamente esecutiva con la quale scelgono una delle seguenti modalità per la progettazione e la esecuzione di asili-nido:

a) progettazione a cura del comune interessato e conseguente esecuzione a mezzo di gara di appalto;

b) progettazione ed esecuzione a totale carico della Regione, la quale provvede in tal caso, ad affidare la progettazione e la esecuzione, mediante apposita convenzione a imprese od a consorzi di imprese, nonché a cooperative o loro consorzi con provvedimento motivato della giunta regionale, sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.

Tale bando dovrà prevedere, oltre al termine di esecuzione, tipologie standard dimensionate come indicato nell'art. 5 della presente legge.

Art. 7.

Agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 i comuni interessati provvedono nel termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge.

I comuni medesimi debbono comunque dimostrare di avere la disponibilità delle relative aree nell'ambito dei principi stabiliti all'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 38.

Art. 8.

La concessione del contributo relativo al costo della costruzione dell'asilo-nido per i comuni che hanno optato per la progettazione ed esecuzione diretta, da effettuarsi con delibera della giunta regionale, è subordinata all'approvazione da parte del competente organo comunale del progetto di costruzione ed alla predisposizione di tutte le formalità per l'aggiudicazione del relativo appalto, adempimenti tutti che devono essere effettuati da parte dei suddetti comuni inderogabilmente entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo erogato entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente in unica soluzione, a favore del comune interessato, che lo amministra direttamente.

I contributi eventualmente non concessi per decorrenza dei termini sono utilizzati dalla Regione per la costruzione di asili-nido secondo le modalità di cui al precedente art. 4, secondo comma.

Art. 9.

Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvede ad eseguire tutti gli atti e le procedure necessarie per l'affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione degli asili-nido di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 della presente legge.

Entro i successivi sessanta giorni i comuni interessati provvedono all'esame ed all'approvazione del relativo progetto con delibera dichiarata immediatamente esecutiva.

Art. 10.

Le opere di cui alla presente legge sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ad ogni effetto.

Art. 11.

Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge sono di proprietà dei comuni nel cui territorio sono localizzati e sugli stessi edifici è costituito vincolo venticinquennale di destinazione.

L'eventuale svincolo dell'immobile può essere consentito con decreto del presidente della giunta su motivata richiesta del consiglio comunale.

Art. 12.

Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge debbono essere progettati ed edificati conformemente alle prescrizioni di massima elencate nella tabella *B* annessa alla presente legge e, in quanto applicabili, alle norme tecniche aggiornate relative all'edilizia solastica, con particolare riferimento a quelle per la scuola materna, di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976.

Art. 13.

Con successiva legge la Regione provvede alla erogazione di contributi in favore dei comuni che abbiano provveduto ad adempiere ai compiti indicati nella presente legge, per l'attrezzatura e per la gestione degli asili-nido realizzati, utilizzando per questa finalità anche le assegnazioni che affluiranno al bilancio regionale per l'anno 1976, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 14.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 30 aprile 1973, n. 38.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 settembre 1976

SPADACCINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1976, n. 58.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Valle del Giovenco », zona omogenea « D », comuni della provincia dell'Aquila.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 7 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Valle del Giovenco » nel testo allegato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 settembre 1976

SPADACCINI

(*Omissis*).

(12115)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763120)